

ROMA
ROMA CAPITALE
Gabinetto del Sindaco
Segretariato Generale

10 FEB 2025

N. RC/..... 4167



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 del 10 FEB. 2025

Prot. RA/2025/0008159
del 10/02/2025

IL SINDACO

Oggetto: nomina del
componente del Consiglio
di Amministrazione della
società "Centrale del Latte
di Roma S.p.A."

Il Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli


Alberto
Stancanelli
10.02.2025
19:22:43
GMT+01:00

Visto:
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella


ROSA IOVINELLA
10.02.2025
20:31:04
GMT+02:00

Premesso che:

con deliberazione n. 132 dell'8 luglio 1996 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di privatizzazione dell'Azienda Comunale Centrale del Latte (A.C.C.L.) attraverso la revoca dell'assunzione di pubblico servizio, la messa in liquidazione dell'A.C.C.L. e la costituzione di una società per azioni di diritto comune denominata "Centrale del Latte di Roma S.p.A.";

in esecuzione della suddetta deliberazione, l'Amministrazione Comunale con atto del notaio Matilde Atlante di Roma, rep. n. 7718 del 24 ottobre 1996, ha costituito la società denominata "Centrale del Latte di Roma S.p.A.";

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 28 luglio 1997 è stata autorizzata la dismissione del 75% delle azioni di Centrale del Latte S.p.A. mediante cessione del pacchetto azionario alla Cirio S.p.A., alle condizioni di cui agli schemi di contratto di compravendita e connessi patti parasociali;

in ordine alla cessione del suddetto pacchetto azionario di Centrale del Latte di Roma S.p.A. da Roma Capitale a Cirio S.p.A. e successivamente da Cirio S.p.A. a Parmalat S.p.A. sono insorte controversie ultradecennali che hanno interessato il socio Roma Capitale;

con riferimento alle suddette controversie, con nota del 7 novembre 2022, Parmalat S.p.A., nelle more del giudizio attualmente pendente in Corte di cassazione, si è determinata a procedere alla restituzione spontanea in favore di Roma Capitale delle azioni rappresentative del 75% del capitale sociale di Centrale del Latte S.p.A. "salvo il diritto alla loro ripetizione in caso di esito favorevole del predetto giudizio di Cassazione";

la Giunta Capitolina, con Memoria n. 62 del 27 luglio 2023 nell'ottica delle future azioni di razionalizzazione previste per la partecipazione nella società Centrale del Latte di Roma S.p.A., in ordine alla riacquisizione del possesso da parte di Roma Capitale del pacchetto azionario di controllo della Centrale del Latte, ha espresso indirizzo di assicurare la gestione della società, nelle more della definizione del contenzioso in essere;

Vista la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 171/2024;

atteso che:

a seguito della riacquisizione da parte di Roma Capitale del possesso del pacchetto azionario precedentemente detenuto da Parmalat e conseguentemente delle dimissioni degli amministratori espressione di Parmalat S.p.A. e della decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "Centrale del Latte di Roma S.p.A.", nella seduta dell'8 settembre 2023, ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio

di amministrazione di competenza assembleare, ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti;

in particolare, ai sensi dell'art.14, *"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 (sette) amministratori (...).*

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili";

ai sensi dell'art. 15, comma 1, *"Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo 15, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere";*

ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, *"Il Comune di Roma ha comunque diritto alla nomina di un amministratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2449 del codice civile. Il Comune di Roma potrà votare sulle liste presentate dagli altri soci";*

Roma Capitale deve procedere, conformemente al sopra citato art. 15, ult. co., del vigente Statuto societario, ad integrare il Consiglio di Amministrazione della società con la nomina del componente spettante di diritto ai sensi dell'art. 2449 c.c.;

rilevato che:

in riferimento all'attuale assetto statutario, non è configurabile il controllo pubblico da parte di Roma Capitale non essendo ravvisabile la possibilità di incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, in relazione alla soglia dell'85% del capitale sociale richiesta in particolare dall'art. 12 dello Statuto societario;

a tal proposito, con riferimento alla sussistenza del controllo pubblico societario, la giurisprudenza contabile con la sentenza n. 16/2019/EL della Corte dei Conti – Sezioni Unite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha ritenuto che occorre verificare nel caso concreto l'applicabilità dell'art. 2, lett. b) del TUSP;

nel caso di specie, lo statuto societario all'art. 12 prevede che *"In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza – e delibera con il voto favorevole – di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.*

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera con le maggioranze di legge, salvo per quanto riguarda le seguenti materie, nelle quali le delibere verranno assunte con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno l'85% del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti:

- acquisto e vendita di azioni proprie;
- acquisto e vendita di azioni di società controllanti;
- quotazione in borsa della società;
- determinazione dei compensi per amministratori e sindaci.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza – e delibera con il voto favorevole – di un numero di soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale";

Di conseguenza risulta che, in assenza del voto favorevole dell'azionista privato, il socio pubblico non può modificare lo statuto e procedere con la modifica del

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e pertanto non può configurarsi il controllo pubblico ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016;

considerato che:

il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

Roma Capitale, in data 6 dicembre 2021, ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'informativa e dei modelli per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la candidatura alla designazione/nomina dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, conformemente agli indirizzi approvati con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021;

dato atto che:

sono state operate dagli uffici del Gabinetto le attività istruttorie volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la nomina o designazione negli Enti di cui all'art.1, c.1 della citata deliberazione, relativamente alle manifestazioni di interesse pervenute, a supporto del Sindaco nell'esercizio delle prerogative riconosciute dal richiamato dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto che:

nell'ambito delle manifestazioni d'interesse pervenute, il Prof. Emanuele Blasi presenta, come da *curriculum vitae* in atti, requisiti personali e professionali adeguati all'incarico da ricoprire.

Visti:

la dichiarazione resa dal soggetto sopra indicato, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013;

i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al nominativo sopra indicato;

la nota prot. n. RA/2024/65869 circa l'autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza del Prof. Emanuele Blasi allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione di Centrale del Latte di Roma S.p.A.;

la nota prot. n. RQ/2024/23484 della Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio e della Commissione Capitolina Permanente IX - Commercio, riunite in seduta congiunta;

l'art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267 del 2000;

il D.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii.;

l'art. 24, comma 4, lett. f), dello Statuto di Roma Capitale;

il vigente Statuto della società Centrale del Latte di Roma S.p.A.;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021;

la Memoria della Giunta Capitolina n. 62 del 27 luglio 2023;

il Verbale dell'Assemblea Ordinaria della società Centrale del Latte di Roma

S.p.A. dell'8 settembre 2023;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 191 del 14 dicembre 2023;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 171 del 12 dicembre 2024;

l'art. 2449 c.c.,

DISPONE

ai sensi dell'art. 15, ult. co., del vigente Statuto della società "Centrale del Latte di Roma S.p.A.", la nomina del Prof. Emanuele Blasi quale componente del Consiglio di amministrazione della società stessa.

Dà atto che:

l'incarico ha scadenza corrispondente alla durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'8 settembre 2023.

L'amministratore, nell'esercizio dell'incarico, si atterrà agli indirizzi e alle direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

IL SINDACO

Roberto Gualtieri



**Roberto
Gualtieri
10.02.2025
19:48:36
GMT+01:00**